

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente **BUSSETI**

#### INDICE

**Disegni di legge in sede deliberante:**

«Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925) d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori

«Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio» (1697), d'iniziativa del senatore Busseti e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del testo unificato)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 15 e passim
CALVI (PSI) .....	22
CASCIA (PCI) .....	15
CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste .....	3, 24
DIANA (DC) .....	23
LOPS (PCI) .....	3, 21
MARGHERITI (PCI) .....	15
NEBBIA (Sin. Ind.) .....	24
PERRICONE (PRI) .....	23

*I lavori hanno inizio alle ore 10,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925)**, d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori

**«Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio» (1697)**, d'iniziativa del senatore Busseti e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita», d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori e: «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio», d'iniziativa del senatore Busseti e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 20 giugno scorso.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che è stato predisposto dalla Sottocommissione un testo unificato, il cui articolo 1 è stato approvato nella seduta del 20 giugno. Tale testo è stato da me riformulato in alcune parti per esigenze di coordinamento ed anche per recepire le osservazioni contenute nel nuovo parere espresso dalla Commissione giustizia.

Passiamo all'esame ed alla votazione dei singoli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 2:

#### **Art. 2.**

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata:

a) gli oli d'oliva extravergini: olio d'oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere un grammo per cento grammi;

b) gli oli d'oliva vergini: olio d'oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere due grammi per cento grammi.

Su questo articolo era stato presentato dal Governo, nel corso dell'ultima seduta, il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2.

1. Nella designazione e presentazione degli oli di oliva vergini è consentita l'utilizzazione della DOC, che consiste nella menzione geografica che caratterizza la zona dalla quale derivano le olive utilizzate.

2. Gli oli di oliva derivanti da sansa, gli oli di estrazione, gli oli di semi o derivati da sostanze oleaginose di origine vegetale o da grassi di origine animale non possono utilizzare menzioni geografiche nella loro presentazione.

3. Le menzioni geografiche di cui al presente articolo sono utilizzate per designare produzioni di carattere collettivo.

4. I nomi geografici già utilizzati per designare gli oli DOC non possono essere impiegati per designare altri prodotti derivanti dalle olive».

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritira l'emendamento.

Onorevoli senatori, nell'ultima seduta avevo preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti al testo predisposto dalla Sottocommissione. Tali modifiche sono state oggetto di approfondimento con il relatore, il quale le proporrà come propri emendamenti nel corso dell'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. All'articolo 2 del testo unificato sono stati da me presentati due emendamenti, tendenti a sopprimere, rispettivamente alle lettere *a)* e *b)*, le parole da «olio di oliva» a «perfetto».

Si vuole eliminare una duplicazione pedissequa della norma comunitaria del Regolamento, che abbiamo peraltro richiamato all'articolo 1.

Passiamo alla votazione.

LOPS. Gli emendamenti concordati dal relatore con il rappresentante del Governo sono di coordinamento. Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del mio Gruppo sia su quelli all'articolo 2 che su quelli relativi agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sopprimere, alla lettera *a)*, le parole da «olio di oliva» a «perfetto».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sopprimere, alla lettera b), le parole da «olio di oliva» a «perfetto».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

#### Art. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione delle olive - accompagnati o non dai nomi di olivi o altre indicazioni - usati per designare gli oli vergini ed extravergini di oliva che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dagli oliveti e dalle condizioni naturali di ambiente.

Su questo articolo sono stati da me presentati due emendamenti.

Il primo tende a sopprimere le parole da «accompagnati» a «indicazioni».

Il secondo tende ad aggiungere, in fine, dopo la parola «ambiente» le seguenti «e dalla tecnica di lavorazione».

Si tratta, nel primo caso, di eliminare un'inutile espressione che renderebbe più confuso il senso complessivo dell'articolo e, nel secondo caso, di inserire un'ulteriore garanzia a quelle già contenute nella norma.

Metto ai voti il primo emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

#### Art. 4.

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle

condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati, contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato nazionale di cui dall'articolo 18.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

#### Art. 5.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4, sono stabilite:

- a) la denominazione di origine dell'olio;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle olive;
- c) le condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalità di oleificazione, entità di correzione, fino ad un massimo del 20 per cento, con olio di altre zone di produzione, eventualmente necessaria;
- d) resa massima di olive e di olio;
- e) caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio, nonchè l'acidità libera ove inferiore a quella massima consentita.

2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

- a) disposizioni circa i tipi e le capacità dei recipienti e le relative caratteristiche di confezione per la vendita dell'olio al dettaglio nonchè norme atte a garantire le indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;
- b) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione di origine oltre a quelle stabilite dall'articolo 16, lettera a);
- c) la prova di degustazione nella fase di imbottigliamento ad opera di assaggiatore iscritto nell'albo di cui all'articolo 22.

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Su questo articolo sono stati da me presentati quattro emendamenti.

Il primo tende a sostituire, alla lettera c) del primo comma, le parole «20 per cento» con quelle «15 per cento».

Il secondo tende a sostituire, al secondo comma, il testo della lettera a) con il seguente: «disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonché norme per la designazione e la presentazione, ivi comprese quelle relative alla campagna olearia di produzione;».

Il terzo tende ad aggiungere, al secondo comma, lettera b) , dopo la parola «indicazioni», la parola «geografiche».

Il quarto, infine, tende a premettere, al secondo comma, lettera c) , le seguenti parole: «modalità per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della» sopprimendo l'articolo «la» che precede la parola «prova».

Per quanto concerne il primo emendamento, ci è stato spiegato che la riduzione al 15 per cento garantisce ancor di più la conservazione delle virtù organolettiche e la qualità complessiva dell'olio per il quale si chiede il riconoscimento.

Metto ai voti il primo emendamento, da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento, da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo emendamento, da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto emendamento, da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

#### Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata viene presentata al competente assessorato regionale che la istruisce, previa pubblicazione sul foglio annunci legali della Provincia e sul bollettino ufficiale della Regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste munita del parere del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi del settore, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa.

b) indicazione della zona di produzione, a mezzo di una cartina geografica in scala 1:25.000, entro la quale avviene la produzione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione;

d) indicazione delle varietà da cui si ricavano le olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni;

e) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

3. La domanda con la relativa documentazione è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 18 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente, al comma 1, a premettere alla parola «parere» le seguenti: «proprio motivato» e ad aggiungere alla parola «parere» le altre «e di quello».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

#### Art. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non potranno essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni, di frazioni.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere al comma 3, in fine, dopo la parola «frazioni», una virgola e le seguenti parole: «purchè graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 7 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 8.

1. L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine controllata costituisce dichiarazione di conformità dell'olio alla denominazione usata.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione all'albo avviene, per il tramite del Comune, su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione all'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del Comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i consorzi di cui all'articolo 23 che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare nell'albo degli oliveti.

**È approvato.**



## Art. 10.

1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 9, deve annualmente denunciare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune di residenza, la quantità di olive prodotte.

**È approvato.**

## Art. 11.

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 9, che vende le olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine controllata, è tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, entro due giorni dalla vendita delle olive:

- a) la quantità di olive prodotte;
- b) la quantità di olive vendute;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente e del destinatario.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionata di quanto denunciato ai sensi del comma 1.

**È approvato.**

## Art. 12.

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata è tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per tramite del Comune, entro due giorni dalla vendita:

- a) la quantità di olio a denominazione di origine controllata prodotta;
- b) la quantità di olio a denominazione di origine controllata venduta;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente e del destinatario.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del Comune, rilascia ricevuta frazionata di quanto denunciato ai sensi del comma 1.

**È approvato.**

## Art. 13.

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico

in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce della produzione e le relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.

**È approvato.**

#### Art. 14.

1. Entro 90 giorni della data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno emanate le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 9, 10, 11 e 12.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sostituire tra i numeri 11 e 12 la «e» con una virgola e ad aggiungere al numero 12 i seguenti altri numeri «20, 21 e 22».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 14 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 15.

1. Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nell'articolo 16, i conduttori, i produttori ed i commercianti all'ingrosso di olio a denominazione di origine controllata, singoli o associati, devono indicare a caratteri chiari e indelebili, sui recipienti degli oli posti in commercio con denominazione di origine controllata o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, il proprio nominativo, la ragione sociale e la sede, nonchè l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento qualora esso non coincida con quello della sede.

**È approvato.**

#### Art. 16.

1. Sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, contenenti oli posti in commercio con denominazione di

origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono risultare a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura «denominazione di origine controllata»;

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente così espressa: «contenuto netto litri...»;

d) la dicitura: «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato dal produttore o da terzi, entro o fuori dalla zona di produzione.

2. L'imbottigliatore è responsabile della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nella etichettatura o apposte sui recipienti.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sostituire, al comma 1, lettera c), le parole da «così» a «litri» con le seguenti: «espressa in conformità alle norme metrologiche comunitarie e vigenti».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 16 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 17.

1. Sui recipienti contenenti olio di oliva commestibile proveniente dall'estero devono risultare tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto, il luogo di produzione ed il domicilio o la sede dell'importatore.

2. In difetto degli adempimenti di cui al comma 1, si procederà alla confisca della merce ed il responsabile sarà punito con la pena pecuniaria di lire 250.000 per ogni quintale di merce confiscata.

**È approvato.**

#### CAPO II.

#### Art. 18.

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto da:

- a) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
- e) un membro scelto in una terna designata dalla Accademia dell'olivo;
- f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
- g) tre membri, ciascuno dei quali scelto in terne designate dalle tre organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli scelto in una terna designata dalle organizzazioni stesse;
- i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di produttori olivicoli legalmente riconosciute;
- l) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- m) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici;
- n) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 22;
- o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli industriali oleari;
- p) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
- q) un membro scelto in una terna designata dall'Unione nazionale consumatori;
- r) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture ministeriali messe a disposizione ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. La carica di membro del Comitato dura 5 anni e non è immediatamente rinnovabile.

Su questo articolo sono stati presentati 3 emendamenti.

Il primo è del senatore Diana e tende a sostituire al terzo comma, lettera o) le parole «organizzazione sindacali» con le altre «associazioni nazionali».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il secondo è del senatore Nebbia e tende a sostituire, al terzo comma, lettera *q*), le parole «dall'Unione nazionale consumatori» con le altre: «dalle associazioni nazionali dei consumatori».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il terzo emendamento è stato da me presentato e tende ad aggiungere, al terzo comma, dopo la lettera *r*), la seguente lettera *s*): «il direttore dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 19.

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 18:

*a*) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4;

*b*) formula proposte in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

*c*) vigila in Italia e all'estero, a tutela delle denominazioni di origine controllata nei modi previsti dalle leggi e può avvalersi a tal fine della collaborazione dei consorzi di cui all'articolo 23;

*d*) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengono ad esso affidati nel campo delle sue attività istituzionali per l'attuazione della presente legge.

**È approvato.**

#### Art. 20.

1. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale di cui all'articolo 18 può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

**È approvato.**

#### Art. 21.

1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 18 sono trasmesse, entro quindici giorni della loro adozione, ai Ministeri

dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Art. 22.

1. Al fine di fornire un completo giudizio di qualità, anche per i requisiti organolettici, è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presso ciascuna unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'albo degli assaggiatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

CAPO III.

Art. 23.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 18, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare a consorzi volontari per la tutela dell'olio a denominazione di origine controllata l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali.

2. La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun consorzio solo nei confronti degli appartenenti al consorzio stesso.

3. L'incarico della vigilanza può essere conferito solo a consorzi i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produttori della zona;

b) siano retti da statuti sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che consentano senza discriminazioni l'ammissione nel consorzio degli olivicoltori singoli o associati, industriali o commercianti interessati;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni di vigilanza.

4. Ai funzionari dei consorzi, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i consorzi medesimi sono costituiti.

5. Restano in ogni caso salvi i poteri spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Su questo articolo sono stati da me presentati due emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al comma 4, le parole «consorzi volontari» con le parole «organismi interprofessionali».

Il secondo tende a sostituire, al terzo comma, lettera a), le parole «dei produttori» con le altre «della produzione».

per quanto concerne il primo emendamento si tratta di usare l'espressione «organismi interprofessionali» anzichè l'altra «consorzi volontari» dal momento che la prima è ritenuta maggiormente conforme alla civiltà maturata nei rapporti tra produttori e tutori – che poi sono autoturi – della produzione stessa.

Desidero sottolineare l'importanza di coordinare l'intero testo della norma su tale espressione.

MARGHERITI. Ma gli organismi interprofessionali giuridicamente cosa sono?

PRESIDENTE. Sono ugualmente consorzi volontari che vengono formati tra i produttori, i commercianti, che hanno formulato la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata. Il Ministero affida la tutela della gestione di tale denominazione a questi consorzi volontari.

Si propone di definirli «organismi interprofessionali».

CASCIA. Signor Presidente, mentre per quanto riguarda i consorzi volontari di tutela sappiamo di cosa si tratta, in quanto essi sono già sperimentati e regolati dalla legislazione vigente – in particolare, ho presente quella sul vino –, ho l'impressione che la nuova dizione da lei proposta sia un poco ambigua e pertanto ho qualche perplessità in merito all'emendamento che ci ha sottoposto.

MARGHERITI. Anch'io, signor Presidente, sono convinto del fatto che un consorzio per poter esercitare effettivamente un potere di vigilanza debba avere carattere interprofessionale. Su questo non vi sono dubbi, però, vorrei farle notare che un «organismo interprofessionale di tutela» non è previsto nella legislazione italiana e nessuno sa di preciso cosa esso sia. Pertanto, sono dell'opinione che sia preferibile continuare a parlare di «consorzi volontari», i quali, peraltro – come si evince dal testo dell'articolo –, per il modo stesso in cui vengono formati, rivestono già il carattere dell'interprofessionalità.

PRESIDENTE. In effetti, ritengo che le perplessità e le obiezioni sollevate dai colleghi Margheriti e Cascia siano fondate e pertanto ritiro l'emendamento.

MARGHERITI. Signor Presidente, sono dell'avviso che anche la nuova formulazione, da lei proposta, della lettera a) del comma 3 possa presentare qualche rischio. Infatti, vi può essere un'area di latifondo,

circondata da altri appezzamenti di piccole dimensioni facenti capo a più coltivatori diretti. Ebbene, in questo caso, qualora sostituissimo le parole «del 30 per cento dei produttori della zona» con le altre «del 30 per cento della produzione», permetteremmo al latifondista, da solo, di costituire una DOC. Per tale ragione, quindi, sono del parere che sia preferibile la dizione originaria che fa riferimento ai «produttori» in quanto solo tale formulazione ci garantisce che, oltre al grosso produttore, partecipino anche i piccoli coltivatori. Non si può, infatti, creare una DOC per un singolo, altrimenti abbiamo un marchio.

**PRESIDENTE.** Poichè ritengo le obiezioni del collega Margheriti meritevoli di attenta considerazione, propongo di sospendere brevemente la seduta per approfondire la questione.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,55 e sono ripresi alle ore 11,15.*

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, propongo una riformulazione dell'emendamento da me proposto alla lettera a), tendente a sostituire il testo di quest'ultima con il seguente: «comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 15 per cento dei produttori, ovvero non meno del 30 per cento della produzione media della zona nell'ultimo quinquennio».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo agli esami degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 24.

1. I consorzi di cui all'articolo 23 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Qualsiasi modificazione dello statuto dei consorzi di cui all'articolo 23 deve essere approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**È approvato.**

#### Art. 25.

1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un olio a denominazione d'origine controllata, preventivamente pubblicata sul foglio annunci legali della provincia a



cura e spese del consorzio interessato, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla regione competente che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 18;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza;

d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.

**È approvato.**

#### Art. 26.

1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 23, possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca dell'incarico. La revoca può essere altresì disposta quando il numero degli aderenti al consorzio si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 3, lettera a).

**È approvato.**

#### CAPO IV.

#### Art. 27.

1. Gli agenti, ivi compresi quelli dei consorzi di cui all'articolo 23, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazio-

ne e commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si conservano gli oli di cui alla presente legge anche per verificare le denunce della produzione di cui all'articolo 11 e la regolarità dei registri prescritti dall'articolo 13 e per prelevare campioni.

2. Le verifiche non possono essere impedita da parte dei detentori degli oli, i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantità di olio esistenti nei fusti e nelle cisterne o in altri recipienti.

3. Agli effetti del controllo e delle rilevazioni, sui recipienti di cui al comma 2 deve essere segnata - in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza - la rispettiva capacità, con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantità di prodotto che può essere contenuto in ciascuno di essi.

Su questo articolo, anche su sollecitazione del Ministero di grazia e giustizia, ho presentato un emendamento soppressivo dell'intero testo. Ciò in quanto tutte le funzioni qui indicate sono espressamente previste da norme speciali che disciplinano la materia della vigilanza, della repressione delle frodi e così via. Quindi l'articolo, qualora approvato, potrebbe favorire *escamotages* che certamente non sono nello spirito del legislatore.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 27.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Ne do lettura:

#### Art. 28.

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari.

2. I campioni di cui al comma 1 saranno prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

**È approvato.**

## Art. 29.

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la pena pecuniaria di lire 1.350.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la pena pecuniaria è ridotta a un quarto.

**È approvato.**

## Art. 30.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali; salvo che la confezione originale presenti segni di alterazione. In quest'ultimo caso il commerciante è punito con la pena pecuniaria non inferiore a lire 100.000.

**È approvato.**

## Art. 31.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la pena pecuniaria non inferiore a lire 350.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma 1 sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

**È approvato.**

## Art. 32.

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come «ragione sociale» o come «ditta» è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 250.000.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 18, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

**È approvato.**

Art. 33.

1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 9 è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce, fino ad un massimo di lire 500.000.

**È approvato.**

Art. 34.

1. Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dall'articolo 10, denunci un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la pena pecuniaria di lire 100.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza.

2. Se la falsa denuncia è relativa ai dati di cui agli articoli 11 e 12, la pena pecuniaria è di lire un milione.

**È approvato.**

Art. 35.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 13 è punito con la pena pecuniaria non inferiore a lire 200.000.

**È approvato.**

Art. 36.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 250.000 per le confezioni di cui all'articolo 16 e da lire 200.000 a lire un milione per le confezioni di cui all'articolo 15.

**È approvato.**

Art. 37.

1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare le dichiarazioni

prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

**È approvato.**

Art. 38.

1. La condanna per alcuno degli illeciti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano e su una pubblicazione periodica a carattere tecnico fra i più diffusi nella regione.

**È approvato.**

Art. 39.

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, è vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come «disciplinato» o «regolamentato» o «controllato» o «garantito» o «delimitato» e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.

2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

LOPS. Signor Presidente, come tutti sanno, quest'anno scade il periodo transitorio dell'adesione alla Comunità europea della Spagna e del Portogallo e quindi avrà fine anche il problema degli aiuti alla produzione dell'olio di oliva. Pertanto la nuova disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii giunge in un momento appropriato.

Finalmente si sta per arrivare, in questo ramo del Parlamento, all'approvazione di un testo unificato delle due proposte di legge in materia e spero che anche la Camera dei deputati voglia procedere rapidamente in tale direzione. Come sapete, il tentativo di dare nuova disciplina a tale materia risale alle due legislature precedenti. Infatti numerosi ostacoli sono stati frapposti, non dimentichiamolo, non solo dai precedenti Governi, ma anche da organizzazioni che operano nel settore degli olii, delle olive e delle materie grasse e anche in questa fase

di esame del provvedimento da parte della nostra Commissione sono stati fatti tentativi di condizionare in senso peggiorativo il disegno di legge da parte di determinate organizzazioni di industriali oleari.

Il provvedimento che stiamo per varare anche se non rappresenta l'*optimum* (tutto è perfettibile) è accettabile, poichè ha tenuto conto della volontà e delle indicazioni venute dalle varie parti, ma soprattutto dei desideri dei produttori olivicoli e delle loro organizzazioni professionali. Esso, infatti, tiene conto dei regolamenti comunitari sulla definizione e classificazione degli oli di oliva, in attesa di una nuova regolamentazione o classificazione; tiene conto delle prerogative e dei compiti del Ministero dell'agricoltura; coinvolge le regioni, gli enti locali e le camere di commercio; l'organizzazione della denominazione di origine per zone tipiche è demandata ad un disciplinare di produzione che organizza e tutela i produttori e la loro produzione, detta la normativa per la vendita da parte del produttore e da parte del commerciante al dettaglio e all'ingrosso, disciplina ed introduce più specificamente l'etichettatura sui recipienti di tutte le dimensioni, in primo luogo per la produzione nazionale, un fatto innovativo ed importante anche per il prodotto importato.

Nel disegno di legge è prevista la costituzione di un Comitato nazionale per la tutela della denominazione d'origine controllata, cui spetta il compito di esprimere il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata e di vigilare in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine controllata, a tal fine avvalendosi della collaborazione dei consorzi volontari tra olivicoltori ai quali è riconosciuta la gestione della D.o.c. e la vigilanza sul suo regolare uso. Infine, esso ha recepito i consigli espressi nei pareri delle varie Commissioni consultate, specie per quanto attiene al problema delle sanzioni, a proposito delle quali si è scelto di puntare su quelle amministrative anzichè su quelle pecuniarie.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il varo di questo provvedimento non risolve però tutti i problemi del settore in quanto per rafforzare il comparto olivicolo è necessario che il Governo in primo luogo, ma anche il Parlamento, si pongano il problema del rifinanziamento della legge n. 752 del 1986, ossia la legge pluriennale di spesa per l'agricoltura, che scade quest'anno, e dell'approvazione dei piani di settore, i quali oltre a non essere stati presentati in Parlamento, non sono ancora stati neanche deliberati dal CIPE. Ecco perchè io ritengo che il varo del disegno di legge al nostro esame costituisca soltanto un primo passo, seppur importante, per la tutela della produzione e dei produttori, ma che per portare avanti un discorso globale relativamente allo sviluppo della olivicoltura occorra affrontare seriamente anche altre questioni di natura legislativa.

Per queste ragioni, nell'invitare il Governo ad affrontare quanto prima tali problemi e a non eludere quelle che sono le prerogative del Parlamento, ribadisco la soddisfazione dei senatori comunisti per questo primo importante passo compiuto ed annuncio il loro voto favorevole al provvedimento.

CALVI. Signor Presidente, quello che ci accingiamo a licenziare è un provvedimento importante in quanto tende a qualificare un settore,

quale quello olivicolo, particolarmente vivace e trainante dell'economia italiana. Inoltre, è da sottolineare che il disegno di legge introduce elementi di omogeneizzazione all'interno del sistema del comparto produttivo, che viene posto in condizione di esaltare e garantire la qualità della produzione.

In definitiva, si tratta di un provvedimento che inciderà in maniera rilevante non solo nel quadro dell'economia italiana, ma anche di quella europea, tanto più ora che si approssima il superamento del periodo transitorio connesso all'ingresso delle concorrenti produzioni greche e spagnole.

Per queste ragioni, dunque, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul testo in esame.

**PERRICONE.** Signor Presidente, il testo unificato al nostro esame, riguardante il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva, è un provvedimento che assume una particolare valenza specie se si considera il peso che ha la produzione olivicola nell'ambito della nostra politica agraria, in vista anche dell'allargamento della Comunità europea. Io ritengo, dunque, un fatto positivo essere giunti all'approvazione di questo disegno di legge che mira a garantire e ad esaltare la qualità dei prodotti immessi sul mercato. Noi, infatti, abbiamo sempre sostenuto che, per battere la concorrenza, la qualità costituisce la prerogativa primaria.

Pertanto, per questi motivi, il Gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento.

**DIANA.** Signor Presidente, voglio associarmi anch'io a quanto detto dai colleghi circa l'esito avuto dal provvedimento in esame, che è d'iniziativa parlamentare e rispetto al quale - mi pare opportunamente - si è registrata una confluenza tra posizioni politiche diverse, ma che tutte hanno a cuore gli stessi obiettivi; ossia, da un lato quello della qualificazione dell'olio extravergine e vergine di oliva di produzione nazionale e dall'altro quello della corretta informazione dei consumatori. Sono queste le due finalità che ci prefiggiamo con questo disegno di legge; non si tratta, infatti, soltanto di garantire degli sbocchi alla nostra produzione olivicola, la quale tra l'altro non è neppure sufficiente a coprire le esigenze del mercato italiano, ma anche di fornire una corretta informazione al consumatore. Questi, infatti, vuol sapere innanzitutto cosa consuma e di qui quindi l'esigenza del marchio di qualità che a me sembra, non solo per l'olio d'oliva ma per tutti i prodotti, la via maestra da battere. A mio avviso, questo è l'obiettivo primario; in aggiunta ad esso, è importante conoscere, anche ai fini della qualificazione della produzione, il luogo di provenienza del prodotto.

In conclusione, ritengo che con il testo elaborato possa essere raggiunto il duplice obiettivo di cui parlavo poc'anzi. Certamente, vi sarà qualche problema in più da risolvere, magari di tipo burocratico ed amministrativo, specie per gli olivicoltori con imprese di piccole dimensioni ed ecco perchè un'attenzione particolare deve essere dedicata ai consorzi proprio perchè sono questi gli organismi che possono aiutare a superare tali difficoltà, però, credo che gli obiettivi di

fondo cui miravano i disegni di legge presentati dai colleghi Lops e Busseti possano sicuramente essere raggiunti con il testo che abbiamo elaborato.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano sul testo in discussione.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Sinistra indipendente sulla normativa in esame in quanto essa contribuirà soprattutto a rendere più chiara l'informazione sui prodotti.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo considera positivamente il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Lops e Busseti, il quale risponde alle esigenze sia dei produttori che dei consumatori.

Io non ho ragione di non dire in Commissione che come Ministero a noi sembrava opportuno proporre l'introduzione del marchio perchè ritenevamo che esso rispondesse meglio all'attuale sistema. Tuttavia, nel rispetto dovuto alla Commissione, il Governo ha fornito la più ampia collaborazione, presentando anche proposte correttive, per cui si può dire che quello che verrà licenziato è un testo soddisfacente, che tra l'altro si lega ad una tematica di ordine più generale, già evidenziata anche a livello europeo, tenuto conto che il periodo della sovrabbondanza delle produzioni agricole è finito e che al suo posto è subentrata la fase della tutela della qualità. Ebbene, da questo punto di vista, il provvedimento in discussione certamente si muove all'interno della logica e dell'indirizzo generale oggi prevalente, che è quello di puntare tutto sulla qualità perchè attraverso essa non solo si risponde meglio alle esigenze del consumatore, ma si finisce per favorire il comparto stesso, che nel passato è risultato penalizzato proprio perchè non si è privilegiata la migliore definizione del prodotto.

Quindi, aver voluto questa legge sulla denominazione di origine controllata per quanto riguarda gli oli di oliva risponde, secondo il Ministero, agli indirizzi generali provenienti dalla Comunità europea.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 925 e 1697, che assumerà il seguente titolo: «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extra-vergini».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOFESSA MARISA NUDDA